

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1979

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, emendato e rinnovato con successivi Protocolli del 30 marzo 1967, del 7 marzo 1969 e del 23 marzo 1978, avrebbe dovuto normalmente restare in vigore fino al 31 dicembre 1978.

Stimando auspicabile prorogare l'Accordo di un anno per proseguire i lavori preparatori ai negoziati di un nuovo Accordo internazionale sull'olio di oliva, si è convenuto

estendere la durata del vecchio Accordo del 1963 sino al 31 dicembre 1979, mediante un Protocollo di proroga, adottato a Ginevra in data 7 aprile 1978.

La firma del Protocollo da parte italiana si è avuta, con riserva di successiva ratifica, il 21 settembre 1978.

Non essendo stato possibile provvedere al deposito dello strumento di ratifica entro il 31 dicembre 1978, si è reso necessario notifi-

care il 27 dicembre 1978, al Governo spagnolo nella sua veste di depositario del Protocollo, che da parte italiana si intende dare applicazione provvisoria al Protocollo stesso. A tale riguardo si sottolinea la necessità di una sollecita approvazione da parte del Parlamento della legge di ratifica del Protocollo suindicato.

Trattandosi di semplice proroga del vecchio Accordo, non sono previste nel Protocollo alterazioni nei meccanismi di funzionamento che rimangono sotto il controllo del Consiglio oleicolo internazionale e del Comitato di propaganda, incaricati di perseguire l'equilibrio tra produzione e consumo mediante la cooperazione internazionale.

Come previsto all'articolo 10 del Protocollo, se, entro il 31 dicembre 1979, sarà stato negoziato un nuovo Accordo che abbia ricevuto il numero di firme richiesto per poter entrare in vigore dopo la ratifica, accettazione o approvazione, senza però poter entrare in vigore provvisoriamente o definitivamente, il Protocollo resterà in vigore oltre

il 31 dicembre 1979, fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo ma con una durata massima di altri 12 mesi. È da notare al riguardo che il negoziato per la preparazione del nuovo Accordo ha proceduto in maniera piuttosto rapida, per cui si ritiene prossima l'intesa tra paesi produttori e consumatori.

Considerazioni di natura politica e valutazioni economiche legate all'esigenza di migliorare la produttività e diversificare la produzione, contenendo i costi e stimolando i consumi, sono infatti tra le ragioni principali che spingono per una rapida conclusione delle trattative.

In considerazione di quanto precede, la ratifica del protocollo si pone come soluzione transitoria, ma indispensabile, in attesa che una nuova normativa regoli il mercato dell'olio d'oliva.

Per quanto concerne le implicazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione italiana al Protocollo in esame, si precisa che la spesa è stata valutata complessivamente in lire 100 milioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 del Protocollo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, valutato complessivamente in lire 100 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Protocollo del 7 aprile 1978 sulla nuova proroga dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva, 1963, emendato e rinnovato.

Le Parti del presente Protocollo,

Considerando che l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva, 1963, successivo a quello del 1956 emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958, e rinnovato ed emendato dai successivi protocolli adottati a Ginevra il 30 marzo 1967, il 7 marzo 1969 e il 23 marzo 1973, compresi gli emendamenti entrati in vigore il 1° novembre 1971 in virtù delle disposizioni del suo articolo 38 (complesso di strumenti che è qui appresso denominato « l'Accordo »), scade in principio il 31 dicembre 1978,

Stimando auspicabile prorogare l'Accordo di un anno per proseguire i lavori preparatori ai negoziati di un nuovo Accordo internazionale sull'olio d'oliva nel quadro della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, relativa al programma integrato per i prodotti di base, tra i quali appare l'olio d'oliva,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

L'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo, resterà in vigore tra le Parti del presente Protocollo fino al 31 dicembre 1979.

Articolo 2.

1. Ogni Governo che diviene Parte del presente Protocollo sarà Parte dell'Accordo così rinnovato.

2. Per ciò che concerne le Parti del presente Protocollo, l'Accordo e il presente Protocollo saranno letti e interpretati come un solo strumento e saranno chiamati « Accordo internazionale sull'olio d'oliva, 1963, emendato e rinnovato nel 1978 ».

Articolo 3.

1. Ogni Governo membro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo può divenire Parte del presente Protocollo, in conformità della sua procedura costituzionale o istituzionale:

- a) firmandolo; o
- b) ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
- c) aderendovi.

2. Firmando il presente Protocollo, ogni Governo firmatario dichiara se, in conformità della sua procedura costituzionale o istituzionale, la sua firma è o no soggetta a ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 4.

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma a Madrid, presso il Governo di Spagna, qui appresso denominato « il depositario », fino al 31 ottobre 1978 compreso.

Articolo 5.

Se è richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, il corrispondente strumento dovrà essere depositato presso il depositario non oltre il 31 dicembre 1978; resta inteso che il Consiglio potrà concedere una o più proroghe di termine ad ogni Governo firmatario che non avrà depositato detto strumento a tale data.

Articolo 6.

Ogni Governo non firmatario ammesso ad aderire al presente Protocollo in virtù dell'articolo 9 può notificare al depositario che si impegna a soddisfare nei più brevi termini alla procedura costituzionale o istituzionale richiesta per la sua adesione a detto Protocollo.

Articolo 7.

1. Ogni Governo firmatario che non sia stato in grado di depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione per il 31 dicembre 1978 o che abbia ottenuto una proroga di termine per farlo in virtù dell'articolo 5 del presente Protocollo, e ogni Governo non firmatario che abbia fatto una notifica in conformità dell'articolo 6 del presente Protocollo, possono notificare al depositario che applicheranno provvisoriamente l'Accordo rinnovato dal presente Protocollo.

2. Durante tutto il periodo durante il quale l'Accordo rinnovato dal presente Protocollo è in vigore, sia definitivamente, sia provvisoriamente, un Governo firmatario o non firmatario che abbia fatto una notifica in conformità del paragrafo 1 del presente articolo è membro a titolo provvisorio, con tutti i diritti e gli obblighi di un membro, fino a quando diviene Parte contraente.

Articolo 8.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore definitivamente il 1° gennaio 1979 o in qualsiasi data nel corso dei dodici mesi che seguiranno, tra i Governi che l'avranno firmato e, nel caso in cui la loro pro-

cedura costituzionale o istituzionale lo richieda, che l'avranno ratificato, accettato o approvato o che vi avranno aderito, se figurano tra di essi i Governi di sei paesi principalmente produttori rappresentanti insieme almeno il 60 per cento della produzione mondiale d'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento previsto nell'articolo 3 dell'Accordo e i governi di tre paesi principalmente importatori. Se il presente Protocollo non è entrato in vigore definitivamente nelle condizioni prescritte dalla frase precedente, entrerà in vigore definitivamente in qualsiasi momento successivo alla sua entrata in vigore provvisoria in cui saranno soddisfatte le condizioni prescritte nel presente paragrafo quanto al numero di Governi e alla percentuale della produzione mondiale d'olio d'oliva, mediante il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 1979 o in qualsiasi data nel corso dei dodici mesi che seguiranno, tra i Governi che l'avranno firmato e, nel caso in cui la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richieda, che l'avranno ratificato, accettato, approvato o che vi avranno aderito o avranno indicato che l'applicheranno provvisoriamente, se figurano tra di essi i Governi di sei paesi principalmente produttori rappresentanti insieme almeno il 60 per cento della produzione mondiale d'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento previsto nell'articolo 3 dell'Accordo e i Governi di tre paesi principalmente importatori.

3. Se, il 1° gennaio 1979, il presente Protocollo non è entrato in vigore sia a titolo provvisorio, sia definitivamente, nelle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ma ha ricevuto un numero sufficiente di firme per poter entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, in conformità delle disposizioni previste a tale scopo nel presente Protocollo, l'Accordo resterà in vigore, in conformità del paragrafo 4 dell'articolo 37, oltre il 1° gennaio 1979 fino alla data di entrata in vigore provvisoria o definitiva del presente Protocollo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

4. Se, al 31 ottobre 1978, il presente Protocollo non ha ricevuto il numero di firme richieste per entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, i Governi che l'avranno firmato e, nel caso in cui la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richieda, che l'avranno ratificato, accettato o approvato o che vi avranno aderito o avranno indicato che l'applicheranno provvisoriamente, potranno decidere di comune accordo che il presente Protocollo entrerà in vigore per ciò che li concerne o potranno prendere ogni altra decisione che la situazione sembrerà loro richiedere.

Articolo 9.

1. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario membro della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e sullo Sviluppo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. L'adesione al presente Protocollo sarà considerata come una adesione all'Accordo così rinnovato.

3. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario e prenderà effetto a partire dalla data di deposito di detto strumento o dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, se questa data è posteriore all'altra.

Articolo 10.

Se, al 31 dicembre 1979, è stato negoziato un nuovo accordo ed ha ricevuto il numero di firme richiesto per poter entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, ma se questo nuovo Accordo non è entrato in vigore provvisoriamente o definitivamente, il presente Protocollo resterà in vigore oltre il 31 dicembre 1979, fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

Articolo 11.

1. Ogni Governo può, al momento della firma, o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o dell'adesione ad esso, dichiarare, mediante notifica diretta al depositario, che l'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo, è reso applicabile a questo o a quello dei territori di cui assicura attualmente in ultima istanza le relazioni internazionali. L'Accordo si applica ai territori menzionati nella notifica a contare dalla data di questa o dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore per questo Governo, se è posteriore alla notifica.

2. Ogni Parte contraente che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo può, in ogni momento successivo, dichiarare, mediante notifica diretta al depositario, che l'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo, cessa di applicarsi al territorio designato nella notificazione, e l'Accordo cessa di applicarsi al territorio di cui trattasi a contare dalla data di tale notifica.

3. Se un territorio al quale l'Accordo rinnovato dal presente Protocollo è stato reso applicabile in virtù del paragrafo 1 del presente articolo diviene successivamente indipendente, il Governo di questo territorio può, nei novanta giorni che seguono il suo accesso all'indipendenza, dichiarare, mediante notifica diretta al depositario, che assume tutti i diritti e gli obblighi di una Parte dell'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo e diviene Parte dell'Accordo a contare dalla data di tale notifica.

Articolo 12.

Il depositario dell'Accordo avviserà senza indugio i Governi firmatari e aderenti di ogni firma, ratifica, accettazione o approvazione del

presente Protocollo o adesione al presente Protocollo, di ogni notifica fatta in conformità degli articoli 6 e 7 di detto Protocollo e della data di entrata in vigore del presente Protocollo.

Articolo 13.

Ogni riferimento del presente Protocollo ad un Governo è ritenuto valere per la Comunità Economica Europea o per ogni organismo inter-governativo con responsabilità in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base.

Articolo 14.

I testi del presente Protocollo in lingua inglese, araba, spagnola, francese e italiana fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Governo di Spagna.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo alla data che appare accanto alla loro firma.

FATTO a Ginevra, il 7 aprile 1978.

Per il Belgio ed il Lussemburgo:

Jean VERWILGHEN
29 ottobre 1978

Per la Comunità Economica Europea:

Lothar LAHN
30 ottobre 1978

Per la Danimarca:

Mogens WANDEL-PETERSEN
10 ottobre 1978

Per la Francia:

E. de MARGERIE
25 ottobre 1978

Per la Grecia:

George GAVAS
18 ottobre 1978

Per l'Irlanda:

Christopher Paul BARNWELL
27 ottobre 1978

Per l'Italia:

Ettore STADERINI
21 settembre 1978

Per la Jugoslavia:

Rudolf CACINOVIC
31 ottobre 1978

Per la Libia:

Ismail GIHANI
31 ottobre 1978

Per il Marocco:

Maati JORIO
31 ottobre 1978

Per i Paesi Bassi:

L. J. GOEDHART
13 ottobre 1978

Per il Panama:

Jacinto RIVERA
31 ottobre 1978

Per il Portogallo:

Victor José COSTA SA CUNHA REGO
30 ottobre 1978

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

A. B. URWICK
30 agosto 1978

Per la Repubblica Federale di Germania:

Lothar LAHN
30 ottobre 1978

Per la Spagna:

Marcellino OREJA AGUIRRE

Per la Tunisia:

Néjib BOUZIRI
5 luglio 1978

Per la Turchia:

Zeki KUNERALP
27 ottobre 1978